

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2023-344	del 27/04/2023
Oggetto	Struttura Idro-Meteo-Clima. Approvazione dell'Accordo di collaborazione riguardante lo scambio di dati idrometeorologici e informazioni meteorologiche con il Centro regionale sud dell'Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera, finalizzato ad aumentare la conoscenza dell'atmosfera e dell'ambiente sui territori di propria competenza e a realizzare sinergie sui sistemi di monitoraggio e previsione.	
Proposta	n. PDTD-2023-349	del 27/04/2023
Struttura adottante	Struttura Idro-Meteo-Clima	
Dirigente adottante	Nanni Sandro	
Struttura proponente	Struttura Idro-Meteo-Clima	
Dirigente proponente	Dott. Nanni Sandro	
Responsabile del procedimento	Comune Elisa	

Questo giorno 27 (ventisette) aprile 2023 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima, Dott. Nanni Sandro, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Struttura Idro-Meteo-Clima. Approvazione dell'Accordo di collaborazione riguardante lo scambio di dati idrometeorologici e informazioni meteorologiche con il Centro regionale sud dell'Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera, finalizzato ad aumentare la conoscenza dell'atmosfera e dell'ambiente sui territori di propria competenza e a realizzare sinergie sui sistemi di monitoraggio e previsione.

RICHIAMATI:

- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) ed in particolare l'art. 5 che definisce le attività nell'ambito delle quali il Servizio Idro-Meteo-Clima di Arpa (Arpa-SIMC) opera;
- l'art. 5 della stessa legge che, al comma 2, prevede: “per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, Arpa può definire accordi o convenzioni con aziende ed enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente; in particolare per quanto concerne la raccolta dei dati e la gestione di sistemi informativi e di rilevamento”;
- l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la L.R. 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” che, all'articolo 16 ridenomina questo ente “Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna” (acronimo ARPAE) estendendone le competenze;

PREMESSO:

- che, in particolare, la Struttura Idro-Meteo-Clima di ARPAE (SIMC) svolge attività osservative e previsionali operative, di supporto alla pianificazione e di ricerca e sviluppo, in meteorologia, climatologia, idrologia, agrometeorologia, radarmeteorologia e meteorologia ambientale;
- che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, con Decreto del Capo del Dipartimento del 20 luglio 2011 rep. 3593, ha individuato i Centri di Competenza di cui al punto 3 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, recante “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”, individuati tra i soggetti istituzionali ritenuti idonei per capacità e competenza;
- che nell'elenco dei Centri di Competenza di cui al precedente Decreto sono compresi la Struttura Idro-Meteo-Clima dell'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna

(ARPAE-SIMC), con compiti anche nel campo del monitoraggio idrologico, promuovendo l'ottimizzazione del sistema osservativo a scala di bacino, e nelle attività di previsione e simulazione di scenari idrologici e idraulici a scala di bacino e di versante mediante modellistica numerica e stocastica, compresi i modelli di previsione delle piene e delle magre;

- che il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 24 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 2013, reca l'”Individuazione dei centri di competenza, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012”;
- che l'art.1, lettera b) della legge federale sulla meteorologia e la climatologia della Confederazione Svizzera del 18 giugno 1999, n. 429 prevede che la Confederazione partecipi al rilevamento, allo scambio e alla valorizzazione di dati meteorologici e climatologici internazionali;
- che MeteoSvizzera è il servizio nazionale di meteorologia e climatologia della Confederazione Svizzera;
- che ARPAE-SIMC e MeteoSvizzera effettuano sul territorio di rispettiva competenza il monitoraggio delle principali variabili meteorologiche mediante stazioni meteorologiche automatiche in teletrasmissione;
- che ARPAE-SIMC e MeteoSvizzera provvedono all'elaborazione dei dati rilevati dalle stazioni di monitoraggio, producendo, tra l'altro, campi interpolati, anche integrando le osservazioni radar, sull'intero territorio di propria competenza e per questo la disponibilità dei dati al contorno migliora la qualità delle elaborazioni;

RITENUTO:

- che è interesse delle Parti sottoscrivere un accordo di collaborazione diretto a disciplinare il reciproco scambio di dati ed informazioni meteorologiche di comune interesse ed a titolo gratuito, necessario per ampliare la conoscenza del territorio di ciascun ente e contestualmente migliorare le attività di monitoraggio istituzionalmente assegnate, sulla base della normativa sopra richiamata, il cui schema si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

PRECISATO:

- che l'Accordo di Collaborazione tra le parti ha validità 60 (sessanta) mesi dalla data di sottoscrizione, eventuale proroga dell'accordo dovrà essere concordata tra le parti, mediante scambio di corrispondenza, prima della scadenza;
- che l'Accordo di Collaborazione non comporta alcun onere finanziario per ARPAE-SIMC;

SU PROPOSTA:

- del Dott. Sandro Nanni, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che i referenti tecnico-scientifici relativamente alla presente collaborazione sono:
 - per MeteoSvizzera: Marco Gaia, Responsabile Centro regionale Sud, Locarno.
 - per ARPAE-SIMC: l'Ing. Elisa Comune, Responsabile del Servizio idrografia e idrologia regionale e distretto Po;

DETERMINA

1. di approvare l'Accordo di Collaborazione con MeteoSvizzera che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, diretto a disciplinare il reciproco scambio di dati ed informazioni meteorologiche di comune interesse ed a titolo gratuito, necessario per ampliare la conoscenza del territorio di ciascun ente e contestualmente migliorare le attività di monitoraggio istituzionalmente assegnate;
2. di dare atto, che l'Accordo di Collaborazione tra le parti ha validità 60 (sessanta) mesi dalla data di sottoscrizione, l'eventuale proroga dell'Accordo dovrà essere concordata tra le parti, mediante scambio di corrispondenza, prima della scadenza;
3. di dare atto che dal presente Accordo di Collaborazione non deriverà alcun onere per ARPAE-SIMC.

Allegato A): Accordo di collaborazione.

IL RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA IDRO-METEO-CLIMA
(F.to Dott. Sandro Nanni)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

riguardante lo scambio di dati idrometeorologici e informazioni meteorologiche

TRA

l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna, Struttura Idro-Meteo-Clima, di seguito denominata ARPAE-SIMC, con sede in Bologna, Via Antonio Silvani n. 6, in persona del Responsabile di Struttura, Dott. Sandro Nanni,

E

il Centro regionale sud dell’Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera (di seguito denominato MeteoSvizzera), con sede in Locarno Monti cap. 6605, Via ai Monti n. 146, nella persona del Responsabile del Centro regionale sud, Sig. Marco Gaia e della responsabile della Divisione Integrazione dei dati, Sig.ra Estelle Grüter

PREMESSO

- che il D. Lgs. n. 1/2018 (Codice della Protezione Civile) all’art. 17, comma 2, “Sistemi di allertamento (articolo 3, 3-bis, comma 2, e 3-ter legge 225/1992)” dispone che il governo e la gestione del sistema di allerta sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni che ne garantiscono il funzionamento e l’attività utilizzando: a) per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, la rete dei Centri funzionali già disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello

nazionale e regionale, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i centri di competenza di cui all'articolo 21;

- che l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) è stata istituita con la legge regionale n.13/2015, integrando le funzioni di Arpa (istituita con la Legge regionale n.44 del 1995) e dei Servizi Ambiente delle Province;
- che ARPAE esercita attività di autorizzazione, concessione, monitoraggio dello stato ambientale, vigilanza, controllo, analisi e sviluppo di sistemi e modelli di previsione per migliorare il monitoraggio e la conoscenza dei sistemi ambientali;
- che in particolare, la Struttura Idro-Meteo-Clima di ARPAE (SIMC) svolge attività osservative e previsionali operative, di supporto alla pianificazione e di ricerca e sviluppo, in meteorologia, climatologia, idrologia, agrometeorologia, radarmeteorologia e meteorologia ambientale;
- che nell'ambito del processo di decentramento amministrativo intrapreso con il D.Lgs. 112/98, e declinato con l'Accordo della Conferenza Stato/Regioni del 24/5/2001 e il successivo D.P.C.M. 24/7/2002, le funzioni di monitoraggio precedentemente in capo al Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale sono state in prima battuta trasferite alla Regione e successivamente da questa direttamente al Servizio Idro-Meteo-Clima (SIMC), ora Struttura Idro-Meteo-Clima (SIMC) dell'ARPAE Emilia-Romagna;
- che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione

Civile, con Decreto del Capo del Dipartimento del 20 luglio 2011 rep. 3593, ha individuato i Centri di Competenza di cui al punto 3 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, recante “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”, individuati tra i soggetti istituzionali ritenuti idonei per capacità e competenza;

- che nell’elenco dei Centri di Competenza di cui al precedente Decreto sono compresi la Struttura Idro-Meteo-Clima dell’Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia-Romagna (ARPAE-SIMC), con compiti anche nel campo del monitoraggio idrologico, promuovendo l’ottimizzazione del sistema osservativo a scala di bacino, e nelle attività di previsione e simulazione di scenari idrologici e idraulici a scala di bacino e di versante mediante modellistica numerica e stocastica, compresi i modelli di previsione delle piene e delle magre;
- che il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 24 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 2013, reca l’”Individuazione dei centri di competenza, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012”;
- l’art.1, lettera b) della legge federale sulla meteorologia e la climatologia della Confederazione Svizzera del 18 giugno 1999, n. 429 prevede che la Confederazione partecipi al rilevamento, allo scambio e alla valorizzazione di

dati meteorologici e climatologici internazionali;

- MeteoSvizzera è il servizio nazionale di meteorologia e climatologia della Confederazione Svizzera;
- che ARPAE-SIMC e MeteoSvizzera effettuano sul territorio di rispettiva competenza il monitoraggio delle principali variabili meteorologiche mediante stazioni meteorologiche automatiche in teletrasmissione;
- che ARPAE-SIMC e MeteoSvizzera provvedono all'elaborazione dei dati rilevati dalle stazioni di monitoraggio, producendo, tra l'altro, campi interpolati, anche integrando le osservazioni radar, sull'intero territorio di propria competenza e per questo la disponibilità dei dati al contorno migliora la qualità delle elaborazioni;
- che ARPAE-SIMC e MeteoSvizzera intendono sottoscrivere un accordo di collaborazione diretto a disciplinare il reciproco scambio di dati ed informazioni meteorologiche di comune interesse ed a titolo gratuito, necessario per ampliare la conoscenza del territorio di ciascun ente e contestualmente migliorare le attività di monitoraggio istituzionalmente assegnate, sulla base della normativa sopra richiamata;
- che ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche le Pubbliche Amministrazioni possono sempre concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che un accordo tra amministrazioni pubbliche rientra altresì nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, comma 6 del Decreto Legislativo 50/2016 nel caso

in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina interna di contratti pubblici, come altresì è stato evidenziato dalla delibera ANAC 567 del 31/05/2017;

SI STABILISCE QUANTO SEGUE

ART. 1

Premesse ed allegato

Le premesse e l'allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

Oggetto

ARPAE-SIMC e MeteoSvizzera, con il presente atto, intendono disciplinare lo scambio di dati ed informazioni meteorologiche finalizzato ad aumentare la conoscenza dell'atmosfera e dell'ambiente sui territori di propria competenza, e a realizzare sinergie sui sistemi di monitoraggio e previsione, necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali dei due enti.

ART. 3

Scambio dati e informazioni

ARPAE-SIMC e MeteoSvizzera si impegnano a garantire il reciproco scambio dei dati rilevati dalle rispettive reti di monitoraggio relativamente alle stazioni

idrometeorologiche automatiche in teletrasmissione individuate nell'Allegato.

L'invio dei dati dovrà avvenire nel formato elettronico concordato, con cadenza oraria, compatibilmente con i tempi di acquisizione da parte dell'ente proprietario e gestore della rete di monitoraggio.

Lo scambio dei dati dovrà essere garantito per tutta la durata dell'accordo anche nel caso di modifiche delle componenti Hardware e del programma Software utilizzato dalle reti di monitoraggio di rispettiva competenza delle parti.

Le parti si impegnano a segnalare eventuali difetti di trasmissione dovuti a problemi delle proprie linee di trasmissione e/o dei propri apparecchi.

In caso di temporanee interruzioni del servizio dovute a guasti, malfunzionamenti o altre cause, lo scambio dei dati disponibili verrà ripristinato non appena possibile e saranno recuperati e forniti i dati mancanti o corretti.

Le parti si impegnano inoltre a segnalare in anticipo eventuali modifiche alle modalità e/o al formato di trasmissione del dato, in modo da consentire ai riceventi di adeguare le procedure per assicurare continuità al flusso informativo.

Le stazioni e i parametri di monitoraggio che le parti concordano di scambiarsi sono descritti nell'Allegato, che costituisce parte integrante del presente atto.

Qualora nascesse l'esigenza del reciproco scambio di dati provenienti da stazioni aggiuntive, che dovessero integrare ed aggiungersi ai rispettivi sistemi durante la vigenza dell'accordo, diverse da quelle citate nell'Allegato, le parti si dichiarano disponibili ad integrare l'Allegato mediante una comunicazione PEC

tra i responsabili operativi individuati al successivo art. 7. Per le stazioni aggiuntive saranno garantite le modalità di scambio dei dati sopra definite.

Le parti declinano ogni responsabilità in caso di malfunzionamenti parziali o totali delle stazioni meteorologiche automatiche in teletrasmissione appartenenti alle rispettive reti di monitoraggio e dei sistemi di trasmissione e/o condivisione dei dati, impegnandosi comunque al ripristino delle ordinarie funzioni nei termini già indicati nel comma 4 del presente articolo.

Nulla potrà essere richiesto a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancata trasmissione del dato da parte di una delle parti.

Art. 4

Modalità di utilizzo, proprietà e diritti

I dati messi a disposizione restano di proprietà di ciascuna parte e non possono essere ceduti a terzi, né gratuitamente né a pagamento, senza autorizzazione scritta dell'altra parte. Tutti i diritti immateriali e i diritti di utilizzo sono mantenuti dai relativi soggetti.

Le parti si danno reciproco atto che l'utilizzo dei dati scambiati è consentito, in forma grezza (dati originali) o elaborata:

- a. nell'ambito di prestazioni che ricadono sotto l'ambito di "*Official Duties*" e in particolare per quelle volte alla protezione della popolazione, a favore di organizzazioni di pronto intervento e di protezione civile nazionali e regionali, nonché a favore di utenti istituzionali, conformemente alla normativa nazionale di riferimento, anche a mezzo di pubblicazioni su siti

web istituzionali o nell'ambito di pubblicazioni scientifiche;

- b. per uso proprio interno, conformemente alla normativa nazionale vigente, nonché per attività di ricerca da loro promossa o a cui partecipano direttamente;
- c. per pubblicazioni tecniche o scientifiche solamente a mezzo di adeguata citazione della fonte di provenienza degli stessi; citazione che in caso di elaborazioni tali da permettere un'identificazione del singolo dato (es. tabelle, perizie, annali, contributi su internet, ecc.) deve essere esplicita.

Non è consentito l'utilizzo dei dati scambiati:

- a. per la preparazione di prodotti commerciali specifici, indirizzati a clienti noti o a mass-media, senza prima aver ricevuto dal partner specifica autorizzazione scritta;
- b. nei confronti di terzi o rivenditori, in particolar modo produttori terzi di prestazioni meteorologiche o climatologiche proprie;
- c. per finalità non espressamente indicate tra quelle consentite nella presente Convenzione. In particolare, non è consentita alcuna cessione dei dati a terzi o a rivenditori, nonché la costituzione in pegno o in licenza dei dati stessi.

Nel caso i dati originali siano pubblicati online essi non possono essere messi a disposizione di terzi attraverso un link per il download.

Le parti garantiscono che non avvenga alcun altro utilizzo dei dati forniti oltre a quelli previsti dal presente accordo di collaborazione. Le parti istruiscono a questo proposito adeguatamente i propri collaboratori e a adottare le misure di protezione usuali nel settore. Nel caso avvenga un utilizzo dei dati secondo modalità contrarie al presente accordo di collaborazione ogni singolo partner ha il diritto di sospendere immediatamente la propria fornitura.

Art. 5

Durata

Il presente accordo ha validità di 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla firma delle parti. È escluso il tacito rinnovo. Eventuale proroga dell'accordo dovrà essere concordata tra le parti, mediante scambio di corrispondenza, prima della scadenza.

Ciascuna parte potrà recedere in qualsiasi momento dal presente accordo previa comunicazione, da effettuarsi almeno sei mesi prima della data del recesso, a mezzo PEC.

Entrambe le parti possono disdire il contratto con effetto immediato per motivi importanti. È da considerarsi motivo importante in particolare una violazione grave degli obblighi contrattuali a cui non è stato posto rimedio nonostante il sollecito scritto.

Art. 6

Responsabili Operativi

I responsabili operativi per l'esecuzione del presente accordo e per la realizzazione degli atti che ne possono conseguire sono:

- per ARPAE-SIMC: l'Ing. Elisa Comune, Responsabile del Servizio idrografia e idrologia regionale e distretto Po;
- per MeteoSvizzera: Marco Gaia, Responsabile Centro regionale Sud, Locarno.

Art. 7

Oneri

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo non prevede oneri economici e che ciascuna parte provvede con proprie risorse agli adempimenti previsti nell'ambito della ordinaria attività istituzionale.

Art. 8

Responsabilità

Le parti si impegnano a svolgere le prestazioni oggetto della presente Convenzione secondo standard di elevata qualità, ma non possono essere ritenute responsabili di eventuali inesattezze, incompletezze o discontinuità nella fornitura dei dati.

È espressamente esclusa ogni responsabilità per errore derivante da negligenza semplice o media.

È altresì esclusa la responsabilità reciproca dei partner per danni che possano

eventualmente derivare dall'utilizzo dei dati trattati dalla controparte, a meno che non venga dimostrato che la controparte abbia agito con dolo o colpa grave. In ogni caso la responsabilità si limita al risarcimento dei danni diretti. Per quanto consentito dalla legge, è esclusa la responsabilità per danni indiretti e mediati.

Art. 9

Privacy

Il trattamento di eventuali dati personali dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Regolamento Europeo 679/2016, rispettivamente della legislazione equivalente valida sul territorio elvetico. Fra questi dati sono ricompresi sia i dati personali delle controparti necessari alla stipula e gestione del presente accordo, sia quelli di altri soggetti interessati che sono trattati dalle Parti nello svolgimento delle prestazioni previste nel presente atto.

Il trattamento dei predetti dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

Le parti si impegnano:

- ad ottemperare alle disposizioni del Regolamento Europeo 679/2016, del d.lgs. 30/06/2003 n. 196 e del d.lgs. 10/08/2018 n. 101 rispettivamente della legislazione equivalente valida sul territorio elvetico;
- a garantire che i dati personali acquisiti siano utilizzati esclusivamente

- nell'interesse delle Parti per le finalità inerenti all'esecuzione dell'accordo;
- a garantire che nessuno di tali dati personali sia diffuso verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale salvo il caso di preventiva e concordata autorizzazione scritta tra le parti;
 - ad improntare il trattamento dei dati personali raccolti e/o utilizzati in conseguenza dell'esecuzione del presente accordo in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, con particolare riguardo alle misure di sicurezza e protezione dei dati, che devono essere adeguate al livello di rischio, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento Europeo 679/2016 rispettivamente della legislazione equivalente valida sul territorio elvetico;
 - ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti.

ART. 10

Controversie

Le Parti concordano di risolvere in buona fede in via conciliativa le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione alla interpretazione o esecuzione del presente accordo. Per tutto quanto non espressamente convenuto si rinvia alla normativa nazionale di riferimento, per quanto applicabile.

Le usuali Condizioni Contrattuali generali di MeteoSvizzera sono considerate parte integrante della normativa nazionale di riferimento, per i paragrafi applicabili.

ART. 11

Domicilio Legale

Le Parti eleggono domicilio legale:

- ✓ ARPAE – Via Po 5 – 40139 Bologna, Italia;
- ✓ MeteoSvizzera – Via ai Monti, 146 – 6605 Locarno-Monti, Svizzera.

Bologna, _____

Per ARPAE

Dott. Sandro Nanni,

Responsabile Struttura Idro-Meto-Clima

Locarno Monti, _____

Per MeteoSvizzera

Marco Gaia,

Responsabile Centro regionale Sud

Estelle Grüter,

Responsabile Integrazione dati